

TRIBUNALE DI ROVIGO
(Ufficio del Giudice Unico)

Sezione Lavoro

Ricorso ex 414 c.p.c.

a seguito di 700 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Per:

LA PROF.SSA TERESA CICCONE nata a Mugnano di Napoli il 27.05.1961
c.f. CCCTRS61E67F799B residente in Marano di Napoli alla Via Euclide
n. 14 rappresentata e difesa, giusta procura che si deposita
telematicamente in uno al presente atto, dagli Avv.ti Annarita Billwiller
CF. BLL NRT 77M43 F839A, Ivana Cervone CF. CRV VNI 77D42 G902X e
Francesco Savanellic.f. SVNFN83T03F839P unitamente ai quali
elettivamente domicilia in Portici (Na) al Corso Garibaldi, 73, i quali
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente
indirizzo e-mail: annarita.billwiller@pec.it – ivana.cervone@pec.it –
avv.francescosavanelli@pec.it - fax 0810111092

Contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in
persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ivi sedente alla Piazza
San Marco, 63 - C.A.P. 30100

NONCHE'

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA –UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – AMBITO
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI ED - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - in persona dei**



direttori – legali rapp.te pro tempore domiciliati EX LEGE presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ivi sedente alla Piazza
San Marco, 63 - C.A.P. 30100

NONCHE'

ovemai il GL lo ritenesse necessario ai fini dell'integrazione del
contraddittorio, tutti i contro interessati che risultano iscritti nella
graduatoria permanente per il personale docente – Posto Comune -
Classe di Concorso EEE – Scuola Primaria – Tutti gli ambiti della Regione
Campania e Lazio

PREMESSO

- 1) Che, la ricorrente è abilitata per l'insegnamento nella scuola
primaria ed inserite nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al
ruolo in qualità di docente di scuola primaria, nell'ambito del piano
straordinario di assunzione di cui alla legge 107/2015, art. 1 comma 98
lettera c)
- 2) All'uopo la istante ha partecipato alle operazioni di mobilità in
ambito Nazionale su posto Comune, come previsto dalla legge 107/2015 e
dal CCNL sulla mobilità scuola dell'8 aprile 2016 essendo stata assunta
per l'anno scolastico 2015/2016 come da contratto depositato in atti e
precisamente presso l'istituto Siani di Marano di Napoli.
- 3) La Ciccone ha presentato la relativa istanza e le venivano attribuiti
51 punti secondo la tabella annessa a tale norma oltre a sei punti per il
ricongiungimento familiare;
- 4) Ezzo Ministero ha disposto l'assegnazione di sede in ambito
nazionale, poi ciascun Ufficio Scolastico periferico ha pubblicato il
relativo Decreto con il Bollettino contenente i docenti assegnati al proprio
territorio provinciale con i relativi punteggi attribuiti e per la provincia di
Napoli con Decreto prot. 3410 del 29.07.2016 che si deposita in uno alle
graduatorie;



5) dall'esame delle graduatorie si evince che la ricorrente non risulta inclusa nelle medesima.

6) Addirittura si evidenzia che nel ambito 013 "sesto prescelto" dalla Ciccone – Lingua Inglese- è stata collocata la prof. Martucelli Anna e Puca Antonietta rispettivamente con 37 e 47 punti; ciò vale anche per gli altri ambiti come appresso specificati.

7) Addirittura con comunicazione del 24.08.2016 esso Ministero comunicava alla ricorrente la propria assegnazione per il prossimo triennio presso l'Istituto ROIC810005 – Fiesse Umbertino – ambito Ven 00000 24 tipo di posto Lingua Inglese, Classe di Concorso EEEE – Scuola Primaria

8) La ricorrente ,all'uopo, richiama vanamente gli opportuni chiarimenti reclamando avverso detto provvedimento, impugnava il provvedimento di trasferimento in quanto illegittimo e chiedendo il ripristino del rapporto presso il corretto Ambito prescelto.

Ma vi è di più

9) Come indicato nella domanda la ricorrente aveva fatto anche espressa istanza per l'assegnazione del Posto Comune.

10) **Nonostante che l'art. 6 del CCNL prevede che è possibile accedere alla FASE D) solo nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti esso Ministero ha assunto personale da tale fase D precisamente la sig.ra Rubino Carmela, senza prima attribuire il posto alle ricorrenti nella Regione Campania Ambito 0004**

11) Infatti, la ricorrente aveva prescelto gli ambiti di cui alla domanda e nell'ordine indicato e precisamente: Campania 17 –16 –18- 19 –12 – 13 – 14 – 20 – 21 – 22 – 15 – 8 – 11 – 10 – 9 – 7 – 1 – 2- 3- 23 - 17 – 8 – 1 – 23 – 04 - poi Lazio ambiti: 22 – 17- 01 – 25 ed infine Toscana ambito 22 – 04 – 01 – 24 – 18 – 11, non avendo mai prescelto come ambito quello poi oggetto di assegnazione.



- 12) Le ricorrente ha partecipato con un punteggio di **51 punti** e non è stata inserita nella graduatoria della Campania e precisamente negli Ambiti sopra indicati e nello stesso ordine ove, invece, sono inseriti i professori sopra menzionati aventi tutti un punteggio inferiore come graduatoria allegata in atti
- 13) E' facile comprendere gli errori commessi dal Ministero che nel sesto ambito prescelto dalla ricorrente non ha inserito la medesima, bensì insegnanti con un punteggio inferiore, così' come per gli altri ambiti prescelti.
- 11) Quindi mal si comprende sulla scorta di quale criterio essa Ciccone viene assegnata a Rovigo.
- 12) Si contestano anche le modalità con cui si è proceduto alla formazione delle graduatorie e, quindi, a disporre il trasferimento in quanto prive di motivazione
- 13) infatti, pur se tramite le sigle sindacali più rappresentative veniva richiesto in che modo erano formate le graduatorie e fosse data conoscenza del algoritmo utilizzato dal Ministero per la relativa formazione lo stesso rimaneva silente, emettendo atti quindi privi di motivazione; D'altronde gli errori non sono stati commessi solo nell'Ambito della Regione Campania, ma anche nelle restanti Regioni. Si evidenzia, infatti, che la ricorrenti non sono inserite nemmeno nell'ambito Lazio e precisamente nell'Ambito 0025 ove risultano inseriti i seguenti professori Pitoni Monica con punteggio 47
- 14) E' giusto dire che le indicate professoresse e cioè Pitoni Monica, Martucelli Anna e Puca Antonietta non hanno alcun titolo di preferenza, hanno un punteggio inferiore, anagraficamente sono più giovani e soprattutto hanno minor carichi familiari.
- 15) all'uopo la ricorrente prima proponeva reclamo e poi impugnava il provvedimento di trasferimento con a/r dell' 26 Settembre 2016 a cui seguiva ricorso giudiziario ex art. 700 c.p.c. in data 14.10.2016 che si concludeva con ordinanza di rigetto del 17.11.2016 reclamata e



nuovamente rigettata il 23.01.2017, circostanze che vengono poste all'attenzione del Tribunale Adito al solo fine di dimostrare la tempestività dell'impugnativa giudiziale, non potendosi decisamente condividere le argomentazioni circa il *fumus bonis iuris* così come espressamente indicato anche nei successivi punti

- 16) infatti, proprio in ordine al criterio di preferenza, senza rinunciare all'eccezione circa la mancata prova di quale sarebbe il criterio adottato, è giusto precisare che in applicazione *del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97 nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente "accontentato chi ha un punteggio maggiore"* onde per cui non trova giustificazione il trasferimento operato nei confronti della ricorrente in luogo delle sedi prescelti ed enucleate nei precedenti punti.
- 17) Risultato vano ogni tentativo teso alla boanria risoluzione della controversia, anche sulla scorta delle innumerevoli pronunce seguite dai diversi Tribunali Italiani, si insiste per l' accoglimento del ricorso anche per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) VIOLAZIONE PROCEDURA DI MOBILITA' ART. 1 COMMA 108 L. 107/2015 – ART. 6 CCNL MOBILITA' – ART. 9 COMMI 10 E 17 ORDINANZA MINISTERIALE SULLA MOBILITÀ.

Ai sensi dell'art. 1 comma 108 l. 107/20015 " 108. *Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma*



98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. " ed in particolare l'art. 6 del CCNL prevede espressamente "1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B



1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità



nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30"

Ebbene, da quanto esposto in fatto emerge lapalissiana la violazione delle citate norme in quanto nel caso di specie il Ministero ha operato come se tali disposizioni non esistessero.

Ma andiamo per gradi

1.1) IN PRIMO LUOGO SI EVIDENZIA L'ASSOLUTA ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90.

Infatti, pur se con istanza espletata da sede Sindacale veniva richiesto di estrarre copia dell'algoritmo che gestirebbe il software relativo al trasferimento del personale docente, alcun riscontro aveva la stessa.

Ebbene, il provvedimento di trasferimento e/o comunque i provvedimenti di formazione delle graduatorie sono illegittimi in quanto nel modo più assoluto permettono di comprendere quali siano stati i criteri adottati e le modalità di selezione.

Tale circostanza la si evince dal fatto che pur se altri concorrenti sono assegnatarie di un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, di fatto vengono assegnate ad un Ambito ove la ricorrente è stata esclusa, anche in chiara violazione dell'art. 97 Cost..



Tali omissioni si riverbano sull'intero procedimento e sull'atto impugnato che dovrà per l'effetto essere annullato e/o almeno disapplicato.

Il Tar del Lazio con la sentenza 3769 del 22 marzo 2017 ha ritenuto il software che gestisce l'algoritmo in termini di atto amministrativo e, nello specifico, documento amministrativo informatico, ritenendo altresì che la mera descrizione dell'algoritmo e del suo funzionamento «non assolve alla medesima funzione conoscitiva data dall'acquisizione diretta del linguaggio informatico sorgente».

In sostanza, la descrizione della modalità di funzionamento dell'algoritmo «assicura una conoscenza assolutamente non paragonabile a quella che deriverebbe dall'acquisizione del richiesto linguaggio sorgente».

Pertanto, pronunciandosi sui ricorsi, il Tar li ha definitivamente accolti e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati dalla ricorrente ordinando al MIUR il rilascio della copia dei c.d. codici sorgente del software dell'algoritmo di gestione .

Pertanto si insiste anche per l'acquisizione dei medesimi ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non avendo mai evaso l'istanza de quo.

1.2) FERMO QUANTO SOPRA, NON PUÒ EGUALMENTE SOTTACERSI L'ILLEGITTIMITÀ DELL'OPERATO DI ESSO MINISTERO CHE PROVVEDE A TRASFERIRE LA RICORRENTE IN UN AMBITO DIVERSO DA QUELLO PREVISTO COME CRITERIO DI PREFERENZA.

Infatti, le citate norme, prevedevano che la collocazione doveva avvenire scorrendo la lista di preferenza e quindi nel caso di specie prima la regione Campania poi la Regione Lazio .

D'altronde partendo dal presupposto che la ricorrente ha partecipato con un punteggio di 51 punti risultano collocate nei primi ambiti prescelti docenti con punteggio inferiore.

Quindi mal si comprende sulla scorta di quale criterio la ricorrente sia stata assegnata alla Regione Veneto.



Sul punto, già diversi Tribunali hanno avuto modo di pronunciarsi riconoscendo l'illegittimità dell'operato del Ministero infatti con ordinanza 5890/2016 il Tribunale di Trani ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. di una lavoratrice ed ha sancito che *“ l'Amministrazione Ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondata sul merito di cui al punteggio attribuito nella se dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminato specifici punteggi.”* , di egual tenore anche il Tribunale di Taranto ordinanza 8749/2016.

Di tal guisa anche il Tribunale di Napoli Nord con ordinanza n.rg. 10589/16 nella persona del Giudice dott.ssa Colemeo ha dichiarato l'illegittimità della procedura di mobilità straordinaria ravvisando che: *“...dalla documentazione in atti risulta che l'istante ha indicato come prima preferenza l'ambito della Provincia di Caserta 0008 e i concorrenti trasferiti in tale ambito territoriale, pur concorrendo per la stessa fase, per la medesima classe di concorso (scuola primaria) e per la stessa tipologia di posto (comune), avevano un punteggio inferiore, anche eliminando quelli che erano titolari di uno dei criteri di precedenza stabiliti dall'art. 13 del CCNL determinando “l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito provinciale Caserta 0008, indicato dall'istante quale prima preferenza, a docenti con punteggio inferiore, così violando i principi di correttezza, buona fede, buon andamento e imparzialità della PA di cui all'art. 97 Cost., che governano l'esercizio della funzione pubblica. Del resto, il Ministero, con il proprio comportamento processuale, ha omesso di fornire qualsivoglia giustificazione sia in merito alla posposizione della ricorrente rispetto ad altri docenti comparabili pur con punteggio inferiore, che alla disposta assegnazione della medesima presso l'Ambito Napoli 0018, in una sede più distante rispetto a quelle indicate nelle primarie preferenze”, in base a tale*



ricostruzione per il giudicante “...sussiste il fumus di fondatezza della domanda, per violazione dell’art. 1, comma 108, l. n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all’O.M.), dell’art. 6 CCNL mobilità scuola dell’8.4.2015 e dell’O.M. n. 241/201”

D’altronde l’errore commesso in fase cautelare, anche se non attiene al presente giudizio, verte proprio sulla circostanza secondo cui “l’assegnazione delle sedi doveva avvenire seguendo l’ordine delle preferenze espresse dai docenti e, a parità di preferenza, sulla base del punteggio”, in quanto non esprime assolutamente il dettato normativo.

La disciplina sopra richiamata prevede che “La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza” **individuando l’ordine di scorrimento della graduatoria e non certo quello di comparazione.**

Sul punto il Tribunale di Venezia con ordinanza 6962/2016 del 24 Novembre 2016 contestando decisamente quanto sostenuto anche dal Collegio in fase di reclamo ha espressamente indicato: “*legittimare un sistema per cui l’individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall’ordine più o meno incautamente indicato dal docente all’atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. fatto proprio dall’art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore*”.



Opinare diversamente, significherebbe violare decisamente l'art. 97 Cost con conseguente manifesta illegittimità dell'intera procedura di mobilità e quindi anche del provvedimento oggi impugnato. Pertanto l'unica E' giusto evidenziare che nelle more il Tribunale di Napoli, in altro procedimento, dava conferma sulla bontà delle ragioni poste a sostegno anche in tal sede tanto che con ordinanza 609/2017 ritenendo sussistente sia il fumus che il periculum veniva dichiarata l'illegittimità dell'assegnazione in quanto "*l'amministrazione, nella specie, ha violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti*"._

Ma vi è di più !!!

L'art. 6 del CCNL prevede che alla fase D che gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 ... potranno proporre " *istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti.*" Ebbene, nell'elenco allegato per la classe di concorso della Ciccone risulta inserita come fase D la sig.ra Rubino Carmela nell'ambito Campania 0004 in chiara violazione della disposta norma in quanto doveva sicuramente essere attribuita dapprima alla ricorrente tale collocazione e solo per eventuali posti disponibile inserire personali come Fase D.

Sul punto, già diversi Tribunali hanno avuto modo di pronunciarsi riconoscendo l'illegittimità dell'operato del Ministero infatti con ordinanza 5890/2016 il Tribunale di Trani ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. di una lavoratrice ed ha sancito che " *l'Amministrazione Ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondata sul merito di cui al punteggio attribuito nella se dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminato*



specifici punteggi.”, di egual tenore anche il Tribunale di Taranto ordinanza 8749/2016

*** **

Tanto premesso, la ricorrente ut sopra rappresentata, domiciliata e difesa ed impugnando i preindicati decreti di esclusioni e gli atti ad esso consequenziali comprensivi del provvedimento di trasferimento, e riservandosi separato giudizio per il risarcimento del danno subito

RICORRE

Innanzi al Tribunale di Rovigo, in funzione di Giudice del lavoro, affinché emesso decreto ex art 415 c.p.c. di fissazione dell'udienza per comparizione delle parti, e in accoglimento del presente ricorso, voglia emettere i seguenti provvedimenti di legge:

- 1) accerti e dichiari la nullità, illegittimità, inefficacia e/o disporre la disapplicazione dei provvedimenti di trasferimento di cui è causa e per quanto esposto Voglia accertare e dichiarare il diritto: della ricorrente al trasferimento sulla sede richiesta ossia Campania nei seguenti ambiti 0013 o 0004 e nell'ordine di cui alla domanda ovvero in subordine Lazio Ambito 25 anche previa disapplicazione degli indicati provvedimenti e degli atti loro consequenziali ;
- 2) in ogni caso, in via gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare integralmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente;
- 3) condannare esso Ministero al pagamento di spese e compensi di causa con attribuzione.

In via istruttoria:

In caso di contestazione della documentazione prodotta in via istruttoria o comunque anche d'ufficio chiede acquisirsi ex art. 210 i documenti di cui all'indice del foliaro in possesso della Pubblica amministrazione e quelli concernenti la procedura di mobilità, anche dell'algoritmo oggetto di contestazione.



IN ORDINE ALLA NOTIFICA

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Considerato che controinteressati sono tutti i soggetti che risultano iscritti nella graduatoria Posto Lingue Inglese - Classe di Concorso EEEE – Scuola Primaria - - ed ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Stante le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta graduatoria, non noti alla parte ricorrente, oltre che alla mancanza di indicazione di tutti i dati delle persone iscritte.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza, nella specie Ufficio Scolastico Regionale Per La Campania E Per Il Lazio, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale degli stessi. Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.



Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso: a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza; b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ed Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale degli stessi o altro meglio individuato.

Con l'avvertimento che si deposita nel fascicolo di parte la seguente documentazione:

Con l'avvertimento che si deposita nel fascicolo di parte la seguente documentazione:

- 1) n. domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello Nazionale anno scolastico 2016/2017 con criteri ed ambiti di preferenza
- 2) riscontro Ufficio Scolastico Provinciale Napoli con indicazione del punteggio e delle sedi individuate e con piano Assunzionale Straordinario
- 3) Decreto Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – con graduatorie: 3A) Provinciali Napoli; 3B) Nazionali fase B; 3c) Nazionali Fase C; 3D) Nazionali Fase D
- 4) Lettera di trasferimento del 24.08.2016
- 5) Reclamo ed impugnazione del trasferimento



6) contratto assunzione 2015/2016

7) richiesta criteri da parte dei Sindacati maggiormente rappresentativi
con ricevuta di consegna

8) copie ordinanze 700 e 669 terdecies c.p.c.

Ci si riserva, inoltre, ogni altra richiesta istruttoria all'esito delle deduzioni della convenuta.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed è soggetto al versamento del contributo unificato di euro 259,00.

Avv. Annarita Billwiller

Avv. Ivana Cervone

Avv. Francesco Savanelli

